



Sezione Procedura doganale

A.10 1° aprile 2021

Regolamento 16-01

Traffico ferroviario

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni	4
1 Disposizioni doganali nel traffico ferroviario delle merci.....	5
2 Procedura standard per l'imposizione doganale	5
2.1 Obbligo di notifica del gestore dell'infrastruttura ferroviaria	5
2.2 Dichiarazione sommaria dell'ITF	5
2.2.1 In generale.....	5
2.2.2 Treni merci transfrontalieri nella rete di FFS Infrastruttura	5
2.2.3 Altri treni merci transfrontalieri.....	6
2.3 Dichiarazione doganale	6
2.4 Presentazione della dichiarazione doganale.....	7
2.5 Intervento per la visita.....	7
2.6 Liberazione e sgombero delle merci	8
2.7 Obbligo di conservazione.....	8
3 Procedura semplificata per l'imposizione doganale.....	8
3.1 In generale	8
3.2 Condizioni quadro.....	9
4 Procedure nel regime di transito.....	10
4.1 PTC standard (NCTS)	10
4.2 Procedura semplificata con lettera di vettura CIM (PTC semplificata).....	10
4.2.1 In generale.....	10
4.2.2 Funzionamento	10
4.2.3 Domanda/condizioni per l'autorizzazione alla procedura semplificata	11
4.2.4 Autorizzazione per la procedura semplificata/contenuto dell'autorizzazione..	12
4.2.5 Titolare del regime	12
4.2.6 Procedura d'imposizione doganale	12
4.2.6.1 In generale	12
4.2.6.2 Modo di procedere presso l'UD di partenza/apertura del regime	12
4.2.6.3 Modo di procedere presso l'UD di destinazione/conclusione del regime...	13
4.2.6.3.1 In generale.....	13
4.2.6.3.2 Invii per un destinatario autorizzato.....	14
4.2.7 Particolarità.....	15
4.2.7.1 Rinuncia al RTN in caso di singoli vagoni ferroviari appartenenti a un treno blocco senza lettera di vettura CIM.....	15
4.2.7.2 Trasporto di vagoni ferroviari senza lettera di vettura CIM di FFS Cargo nel territorio doganale.....	15
4.2.8 Identificazione dello statuto doganale T1/T2	15
4.2.9 Etichetta.....	17
4.2.10 Compiti dell'UDC.....	17
4.2.11 Lettera di vettura CIM.....	18
4.3 Procedura di transito Corridor T2.....	19
4.3.1 In generale.....	19
4.3.2 Condizioni	19
4.3.3 Modo di procedere nella stazione di partenza dell'UE	20
4.3.4 Dati necessari	20
4.4 Altre procedure semplificate per il transito nazionale	20
4.5 Regime di transito con il modulo NATO 302	20
4.6 Regime di transito con il libretto ATA	20
4.7 Particolarità	20
4.7.1 Vagoni rimossi dalla composizione per motivi tecnici	20
4.7.1.1 Reintegrazione del vagone in un treno	20
4.7.1.2 Trasbordo su un altro vagone ferroviario	20
4.7.1.3 Continuazione del trasporto su strada	21
5 Allegato.....	22

Regolamento 16-01 – 1° aprile 2021

5.1	Catalogo dei dati RailControl	22
5.2	Elenco delle merci per le quali la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve imperativamente presentare la dichiarazione doganale e i documenti di scorta all'UD d'entrata sulla base di provvedimenti esecutivi decisi conformemente a DNND	24
5.3	Elenco delle ITF autorizzate a ricorrere alla PTC semplificata (TAXUD/A2/TRA/022019 – Annex 2, update 30)	26
5.4	Autorizzazione modello e accordo modello	28
5.4.1	Autorizzazione per la PTC semplificata	28
5.4.2	Autorizzazione per la PTC semplificata quale impresa di trasporto ferroviario intermedia in Svizzera	32
5.4.3	Accordo quadro per il traffico ferroviario	33
5.4.3.1	Allegato I – Procedura semplificata per l'imposizione doganale	37
5.4.3.2	Allegato II – Procedura di transito nazionale «Corridor T2»	40
5.4.3.3	Allegato III – Regime di transito nazionale attraverso la Svizzera	42

Elenco delle abbreviazioni

Concetto/abbreviazione	Significato
AFD	Amministrazione federale delle dogane
CIM	Circolazione internazionale delle merci – lettera di vettura Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci
CIS	Cargo Information System
DB	Deutsche Bahn (società ferroviaria tedesca)
DNND	Disposti di natura non doganale
FFS Infrastruttura	Gestore dell'infrastruttura ferroviaria
ITF	Impresa di trasporto ferroviario
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
MRN	Master reference number (numero di riferimento principale)
NCTS	Nuovo sistema di transito computerizzato nel quadro del regime comune di transito
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OD-AFD	Ordinanza dell'AFD del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.013)
PCD	Procedura accentrata di conteggio dell'AFD
PTC	Procedura di transito comune
PTC semplificata	Procedura di transito comune semplificata
RC	RailControl
RTN	Regime di transito nazionale
T2	Merci unionali (statuto o posizione doganale)
UD	Ufficio doganale
UDC	Ufficio doganale di controllo
UIC	Unione internazionale delle ferrovie

1 Disposizioni doganali nel traffico ferroviario delle merci

(Art. 44 LD; capitolo 3 [sezione 7 OD](#))

Per l'imposizione doganale all'importazione e all'esportazione nel traffico ferroviario sono previste la procedura standard (vedi [cifra 2](#)) e la procedura semplificata (vedi [cifra 3](#)).

Le procedure nel regime di transito sono disciplinate alla [cifra 4](#).

2 Procedura standard per l'imposizione doganale

2.1 Obbligo di notifica del gestore dell'infrastruttura ferroviaria

Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria (FFS Infrastruttura) comunica all'UD l'orario previsto e le modifiche dell'orario del traffico merci transfrontaliero¹. Per ogni stazione di confine (vedi [Uffici doganali di confine nel traffico ferroviario](#)), l'UD definisce con il gestore le modalità della rispettiva notifica.

2.2 Dichiarazione sommaria dell'ITF

2.2.1 In generale

La dichiarazione sommaria serve all'ITF per informare anticipatamente l'UD competente in merito a un trasporto transfrontaliero di merci, permettendo quindi di predisporre e pianificare un'imposizione doganale possibilmente senza difficoltà.

La dichiarazione sommaria viene eseguita dall'ITF². La responsabilità di tale dichiarazione compete all'ITF che:

1. effettua un trasporto transfrontaliero (estero – territorio doganale);
2. riprende un treno transfrontaliero presso una stazione di confine (confine – territorio doganale); oppure
3. conduce un treno transfrontaliero fino a una stazione di confine (estero – confine o territorio svizzero – confine).

Per i punti 2 e 3 le ITF coinvolte si accordano su chi esegue la dichiarazione sommaria (vedi [cifra 3.2](#)).

2.2.2 Treni merci transfrontalieri nella rete di FFS Infrastruttura

La dichiarazione sommaria si basa sulla dichiarazione del treno dell'ITF (vedi [Network Statement di FFS Infrastruttura](#)). L'ITF completa tale dichiarazione con i dati commerciali doganali e relativi all'invio e li trasmette al sistema informatico del gestore dell'infrastruttura prima che le merci attraversino il confine. Il gestore inoltra al sistema elettronico dell'AFD (RC) i dati rilevanti per l'AFD.

Il catalogo dei dati ([vedi cifra 5.1 dell'allegato](#)) include tutti i campi di dati di RC rilevanti per l'AFD che devono essere trasmessi.

¹ Obbligo di notifica ai sensi dell'[art. 123 OD](#).

² Dichiarazione sommaria ai sensi dell'[art. 125 OD](#).

Importante

- Sotto i dati relativi all'invio nella dichiarazione del treno l'ITF è tenuta a indicare le stazioni di partenza e di destinazione conformemente alla lettera di vettura CIM internazionale.
- L'ITF comunica il proprio indirizzo e-mail all'AFD, la quale le può notificare un eventuale controllo doganale via e-mail.

L'ITF è responsabile affinché i dati necessari siano completi e disponibili nel sistema informatico del gestore dell'infrastruttura almeno 40 minuti prima che le merci vengano introdotte nel territorio doganale o asportate da esso.

Nella PTC semplificata con lettera di vettura CIM fanno stato le particolari disposizioni desumibili dall'autorizzazione necessaria per la procedura semplificata (vedi [cifre 5.4.1 e 5.4.2 dell'allegato](#)).

Procedura d'emergenza

L'AFD informa l'ITF quando, a causa di problemi tecnici di RC, è necessario ricorrere alla procedura d'emergenza. In questi casi l'ITF comunica all'ufficio d'entrata in transito il treno in arrivo (prima del passaggio del confine) inviando, generalmente via e-mail, la lista del treno (vedi elenco degli UD di confine nel traffico ferroviario <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-diditte/railcontrol---dichiarazione-sommatoria-elettronica-nel-traffico-fe.html> sotto «Servizi»).

2.2.3 Altri treni merci transfrontalieri

Per quanto riguarda i treni transfrontalieri non dichiarati nella rete di FFS Infrastruttura (p. es. treni della Ferrovia retica o verso/da stazioni tedesche a Basilea e Sciaffusa), l'ITF comunica i treni mediante una rispettiva lista in base alle direttive dell'UD di confine competente.

2.3 Dichiarazione doganale

L'ITF o il suo mandatario deve dichiarare³ le merci per l'imposizione doganale. Le merci vengono quindi:

- rispedito in un regime di transito; oppure
- assegnate a un regime doganale successivo direttamente al confine.

Fanno stato le disposizioni del [R-14 Transito](#) (e la [cifra 4.2](#) per il regime comune di transito semplificato con lettera di vettura CIM) e del [R-10 Procedure doganali](#).

³ Dichiarazione ai sensi dell'[art. 25](#) LD.

2.4 Presentazione della dichiarazione doganale

L'ITF o il suo mandatario fornisce all'UD, durante gli orari d'apertura, la seguente documentazione comprensiva dei documenti di scorta:

- importazione:
 - dichiarazione doganale e-dec con selezione «bloccato» nonché dichiarazione doganale non elettronica: imperativamente prima della liberazione o dello sgombero delle merci;
 - dichiarazione doganale e-dec con selezione «libero con»: al più tardi il giorno lavorativo successivo.

I bollettini di consegna per le dichiarazioni doganali selezionate con «libero senza» e «libero con» non devono essere presentati.

- esportazione:
 - dichiarazione doganale e-dec/NCTS con selezione «bloccato» nonché dichiarazione doganale non elettronica e aperture del transito: imperativamente prima della liberazione o dello sgombero delle merci.

I bollettini di consegna per le dichiarazioni doganali selezionate con «libero» non devono essere presentati.

- transito:

L'ITF o il suo mandatario non deve presentare all'UD i documenti doganali di transito (documenti d'accompagnamento transito NCTS e RTN, lettere di vettura CIM nella PTC semplificata oppure lettere di vettura CIM nella procedura Corridor T2) per gli invii che transitano attraverso la Svizzera o verso un UD all'interno per l'imposizione. Fanno eccezione gli invii indicati alla [cifra 5.2](#).

Se le merci arrivano al di fuori degli orari d'apertura dell'UD, è possibile effettuare una predichiarazione⁴.

2.5 Intervento per la visita

L'UD interviene (ordina una visita) sulla base della dichiarazione doganale e dei documenti di scorta presentati. Generalmente la visita ha luogo durante gli orari d'apertura dell'UD. Per la visita fanno stato le disposizioni della cifra 1.8 [R-10-00 Procedura d'imposizione doganale all'importazione](#).

La visita di prodotti a base di oli minerali in carri cisterna viene eseguita in linea di massima al domicilio del destinatario della merce (deposito).

L'UD può ordinare, via e-mail all'ITF, una visita per gli invii in transito.

⁴ Predichiarazione ai sensi dell'[art. 5](#) OD-AFD.

2.6 Liberazione e sgombero delle merci

L'ITF può disporre delle merci solo se l'UD non ha ordinato alcun controllo doganale o quando l'UD ha liberato le merci dopo un controllo doganale.

Per l'ITF o il suo mandatario le merci sono considerate liberate con i seguenti documenti di transito o di consegna:

- regime di transito:
 - documento d'accompagnamento transito (NCTS e RTN);
 - lettera di vettura CIM nella PTC semplificata; oppure
 - lettera di vettura CIM nella procedura Corridor T2.
- altri regimi doganali:
 - bollettino di consegna e-dec/NCTS con risultato della selezione «libero senza», «libero con» o «libero» senza timbro doganale;
 - bollettino di consegna e-dec/NCTS con risultato della selezione «bloccato» con timbro doganale; oppure
 - altri documenti di consegna ammessi dall'AFD con timbro doganale.

2.7 Obbligo di conservazione

L'ITF o il suo mandatario deve conservare per almeno cinque anni, in formato cartaceo o elettronico, i documenti di consegna e di transito per la liberazione o lo sgombero delle merci nonché, su richiesta, presentarli all'UD senza ritardi ingiustificati (vedi cifra 5.1 [R-10-00 Procedura d'imposizione doganale all'importazione](#)). Per quanto riguarda i documenti d'accompagnamento transito (NCTS) è sufficiente l'indicazione del MRN.

3 Procedura semplificata per l'imposizione doganale

3.1 In generale

Se adempie alle condizioni quadro di cui alla [cifra 3.2](#), l'ITF può chiedere al circondario competente per la sua sede aziendale l'applicazione della procedura semplificata per l'imposizione doganale. Tale procedura consente all'ITF di beneficiare di orari d'imposizione prolungati.

In linea di massima, la procedura d'imposizione doganale si fonda sulla [cifra 2](#). L'accordo tra l'AFD e l'ITF (vedi [cifra 5.4.2](#)) disciplina il processo d'intervento «visita» nonché i diritti e i doveri della parte contraente.

3.2 Condizioni quadro

L'ITF:

- trasporta regolarmente invii transfrontalieri;
- ha la propria sede o la rappresentanza legale in territorio doganale svizzero;
- effettua la dichiarazione sommaria (vedi [cifra 2.2.1](#)) con il proprio codice dei debitori;
- per quanto riguarda gli interventi (visita):
 - è operativa per eventuali interventi dell'UD durante gli orari convenuti;

Ciò significa che l'ITF deve organizzare l'amministrazione e l'esercizio in modo tale che gli invii bloccati dall'UD mediante intervento possano essere messi a disposizione per il controllo doganale.

Il controllo doganale di prodotti a base di oli minerali in carri cisterna viene eseguito in linea di massima al domicilio del destinatario della merce (deposito). L'AFD disciplina i dettagli nell'accordo (vedi anche [cifra 2.5](#)).

- comunica l'indirizzo e-mail all'AFD poiché eventuali interventi dell'UD avvengono attraverso il sistema informatico RC.
- comunica all'UD i treni non pianificati durante i suoi orari d'apertura;
- è responsabile dell'adempimento degli obblighi relativi ai DNND (p. es. rifiuti, determinati prodotti chimici, animali e prodotti animali [vedi [cifra 5.2 dell'allegato](#)]), presentando le merci al competente ufficio di controllo che si occupa dei DNND. Deve custodire l'eventuale documentazione da presentare ai relativi uffici;
- dichiara gli invii dopo il passaggio del confine (al più tardi il giorno lavorativo successivo) mediante personale appositamente istruito in materia di dichiarazione doganale oppure incarica terzi (p. es. casa di spedizione) di effettuare la dichiarazione doganale;
- indica il numero della lettera di vettura CIM nella dichiarazione doganale alla rubrica «Documenti precedenti».

4 Procedure nel regime di transito

4.1 PTC standard (NCTS)

Per la procedura standard fa stato il [R-14-01](#).

4.2 Procedura semplificata con lettera di vettura CIM (PTC semplificata)

4.2.1 In generale

Nel traffico internazionale di merci su rotaia viene impiegata la lettera di vettura CIM (ovvero un documento di trasporto internazionale delle merci per ferrovia), la cui base legale è la Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF; vedi [cifra 4.2.11](#)).

Se vengono soddisfatte determinate condizioni, la lettera di vettura CIM svolge contemporaneamente la funzione di documento doganale di transito nel quadro di un regime comune di transito semplificato (PTC semplificata). L'autorizzazione dell'ITF per la procedura semplificata viene rilasciata dall'autorità doganale.

La procedura semplificata non viene applicata in caso di invii muniti di altri documenti di trasporto (documenti di trasporto nazionali o propri della ditta, bollettini di scorta di servizio, lettere di vettura speciali delle forze armate americane o della NATO in Europa ecc.). In questi casi la procedura si fonda sul rispettivo regime d'importazione, d'esportazione o di transito (vedi [regolamento corrispondente](#)).

4.2.2 Funzionamento

L'applicazione della procedura semplificata richiede l'adempimento delle condizioni riportate qui di seguito:

- Il trasporto deve avvenire con la cooperazione di almeno due ITF autorizzate a ricorrere alla procedura semplificata (vedi [cifra 5.3 dell'allegato](#)). Gli invii vengono successivamente presi in consegna dalle diverse ITF solidalmente responsabili nei confronti della dogana e, di regola, trasportati nella rispettiva rete nazionale.

ITF intermedie

Se un'ITF che partecipa a un trasporto non soddisfa le condizioni per la procedura semplificata, il trasporto può comunque avvenire in tale regime, purché l'ITF:

- non sia coinvolta all'inizio o alla fine del trasporto; e
 - sia autorizzata quale «ITF intermedia» dal Paese interessato (vedi [cifra 5.3 dell'allegato](#)).
- La lettera di vettura CIM e i vagoni o i colli devono essere provvisti di un pittogramma sotto forma di etichetta, stampa o timbro (vedi [cifra 4.2.9](#)).
 - Gli invii devono essere conteggiati e conclusi⁵ dalle ITF che partecipano al trasporto secondo una procedura standardizzata da parte dei propri uffici contabili centrali (controlli del traffico).

⁵ P. es. prescrizioni in materia di conteggio per il traffico internazionale di merci e di colli espresso; scheda UIC 304.

Tale procedura standardizzata prevede, tra l'altro, le seguenti tappe:

- comunicazione da parte dell'ITF del Paese di destinazione a tutte le ITF che partecipano al trasporto riguardo al regolare arrivo dell'invio presso la stazione di destinazione sotto forma di un conteggio del traffico. Quale base vale il foglio 2 della lettera di vettura CIM;
- verifica degli invii conteggiati e non nonché chiarimento delle irregolarità.

La procedura di conteggio sostituisce la procedura di ricerca, analogamente alla procedura standard nel regime di transito NCTS.

- L'ITF deve garantire agli UD l'accesso agli uffici contabili centrali e ai dati rilevanti, tra i quali rientrano, in particolare, le lettere di vettura CIM e i rispettivi dati sui trasporti conclusi dall'ITF.

4.2.3 Domanda/condizioni per l'autorizzazione alla procedura semplificata

Un'ITF con sede in Svizzera presenta, senza formalità, una domanda di autorizzazione per la procedura presso il circondario doganale competente per la sua sede aziendale⁶.

Nella domanda l'ITF indica se e come vengono adempiute le condizioni di cui all'[articolo 57 paragrafo 4 dell'appendice I alla Convenzione relativa ad un regime comune di transito \(RS 0.631.242.04\)](#).

Alla domanda l'ITF allega i seguenti documenti:

- la copia originale firmata della dichiarazione d'impegno dell'ITF per la procedura semplificata per il trasporto per ferrovia delle merci con l'utilizzo della lettera di vettura CIM;
- la prova dell'autorizzazione ufficiale come ITF (autorizzazione di accesso alla rete);
- le indicazioni sull'entità dei trasporti nel corso di un mese di riferimento (numero, tragitti, merce);
- il tipo di registrazioni e conteggi dei traffici presso l'ufficio contabile centrale (vedi [cifra 4.2.2](#));
- l'indicazione del codice aziendale UIC⁷;
- l'estratto del registro di commercio.

⁶ <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/l-afd/organizzazione/dogana--varietà-senza-confini/indirizzi-della-dogana-civile.html>.

⁷ Union internationale des chemins de fer.

4.2.4 Autorizzazione per la procedura semplificata/contenuto dell'autorizzazione

Il circondario doganale autorizza la procedura semplificata, purché l'ITF adempia alle condizioni.

Nell'autorizzazione il circondario stabilisce in particolare:

- l'UDC;
- l'ufficio contabile centrale;
- la procedura di conteggio applicata;
- le modalità della fornitura mensile all'AFD delle cifre statistiche relative ai treni in transito d'intesa con la divisione Analisi dei rischi e statistica o in base alle sue istruzioni.

4.2.5 Titolare del regime

È considerata titolare del regime un'ITF autorizzata a ricorrere alla PTC semplificata che seleziona «Sì» nella casella 58 b) della lettera di vettura CIM e inserisce, o fa inserire, il proprio codice UIC nel caso in cui il trasporto con la lettera di vettura CIM abbia inizio al di fuori del territorio doganale dei Paesi contraenti della Convenzione relativa ad un regime comune di transito.

Il titolare del regime deve risiedere in un Paese contraente della Convenzione.

Inoltre, per la PTC semplificata egli deve prestare una garanzia (vedi [cifra 6 segg. R-14-01](#)). Per motivi pratici si raccomanda di chiedere una garanzia globale.

4.2.6 Procedura d'imposizione doganale

4.2.6.1 In generale

In linea di massima si applicano le disposizioni della [cifra 2](#) (Procedura standard per l'imposizione doganale) e della [cifra 3](#) (Procedura semplificata per l'imposizione doganale).

Nel caso degli speditori e dei destinatari autorizzati, la procedura si fonda sul rispettivo rapporto d'accettazione o sulla descrizione del processo.

4.2.6.2 Modo di procedere presso l'UD di partenza/apertura del regime

L'ITF o il suo rappresentante:

- chiede il ricorso alla PTC semplificata selezionando la casella 58 b) e inserendo il rispettivo codice a quattro cifre del titolare del regime (vedi [cifra 5.3 dell'allegato](#)) nella lettera di vettura CIM;

Compilando la casella 58 b) l'ITF conferma che le ITF che partecipano al trasporto adempiono alle condizioni della PTC semplificata (casella 57 della lettera di vettura CIM).

- sui fogli 1–3 della lettera di vettura CIM contrassegna lo statuto doganale delle merci secondo la [cifra 4.2.8](#);
- sulla lettera di vettura CIM e sui vagoni oppure sui colli appone un'etichetta/un timbro oppure una stampa con un pittogramma (vedi [cifra 4.2.9](#));

Regolamento 16-01 – 1° aprile 2021

- presenta all'UD di partenza la lettera di vettura CIM nonché eventuali dichiarazioni doganali e documenti di scorta precedenti al regime di transito.

L'UD di partenza:

- conclude eventuali regimi doganali precedenti al regime di transito conformemente alle disposizioni vigenti;
- controlla se le condizioni per l'applicazione della PTC semplificata sono adempiute, vale a dire la casella 58 b) è compilata in maniera corretta; inoltre verifica a campione se tutte le ITF che partecipano al trasporto in base alla lettera di vettura CIM sono autorizzate a ricorrere alla procedura semplificata e se il titolare del regime dispone di una garanzia (vedi [elenco alla cifra 5.3 dell'allegato](#));
- accetta la dichiarazione di transito apponendo il timbro a data nella casella 99 «Indicazioni doganali» sulla lettera di vettura CIM (foglio 1);
- in caso di merci T2 in partenza da stazioni svizzere (vedi [cifra 4.2.8](#)): autentica inoltre l'annotazione T2 sul foglio 3 della lettera di vettura CIM apponendovi il timbro a data e la firma;
- restituisce direttamente all'ITF la lettera di vettura CIM dopo la conclusione di eventuali controlli;
- registra nel sistema informatico NCTS i dati statistici relativi agli invii in transito che vengono rispediti nella PTC semplificata (vedi [R-25](#)).

Invii di speditori autorizzati

Il regime si fonda sul rispettivo rapporto d'accettazione e sulla [descrizione del processo](#).

4.2.6.3 Modo di procedere presso l'UD di destinazione/conclusione del regime

4.2.6.3.1 In generale

La presentazione in dogana e la dichiarazione sommaria dell'invio avvengono mediante la lettera di vettura CIM. A tal fine, l'ITF presenta all'UD di destinazione tale lettera ed eventuali dichiarazioni doganali, compresi i documenti di scorta.

L'UD:

- paragona i fogli 2 e 3 della lettera di vettura CIM;
- appone nella casella 21 «Descrizione della merce» del foglio 2 il timbro a data;
- restituisce all'ITF il foglio 2 per il conteggio del traffico;
- in caso d'imposizione:
 - da parte dell'ITF:
 - timbra i fogli 1 e 3 dopo l'assegnazione della merce in transito a un altro regime doganale;
 - annota sul foglio 3 il numero della dichiarazione doganale; e
 - restituisce la lettera di vettura all'ITF.

Regolamento 16-01 – 1° aprile 2021

Il foglio 1 munito di timbro doganale serve al dichiarante doganale quale bollettino di consegna.

- non da parte dell'ITF:
 - dopo la dichiarazione sommaria da parte dell'ITF, trattiene il foglio 3; timbra i fogli 1 e 3 dopo l'assegnazione della merce in transito a un altro regime doganale;
 - restituisce all'ITF il foglio 3 con l'annotazione del numero della dichiarazione doganale; e
 - restituisce il foglio 1 al dichiarante doganale.


Il foglio 1 serve al dichiarante doganale quale bollettino di consegna.

Presso le stazioni di destinazione tedesche in Svizzera la presentazione in dogana e la dichiarazione sommaria avvengono mediante la lista del treno o la distinta delle merci (vedi [R-10-00](#)).

Delega della timbratura della lettera di vettura CIM all'ITF

In caso di dichiarazioni d'importazione elettroniche selezionate con «libero/senza» l'ITF può timbrare il foglio 2 della lettera di vettura CIM con l'apposito timbro di liberazione. L'ITF annota su tale lettera i numeri delle dichiarazioni d'importazione corrispondenti. L'ITF non presenta all'UD di destinazione né la lettera di vettura CIM né eventuali dichiarazioni doganali, compresi i documenti di scorta.

Il timbro di liberazione dell'ITF corrisponde al seguente modello:



4.2.6.3.2 Invii per un destinatario autorizzato

L'ITF può trasmettere gli invii nella PTC semplificata direttamente al destinatario autorizzato.

Nella dichiarazione elettronica del treno a FFS Infrastruttura, l'ITF registra per l'invio il codice 4 (destinatario autorizzato) nel campo dedicato al genere di stazione d'imposizione nonché il destinatario autorizzato nel campo preposto (vedi [cifra 5.1 dell'allegato](#)).

L'ITF annota chiaramente la trasmissione al destinatario autorizzato indicando data e nome di quest'ultimo sul foglio 2 della lettera di vettura CIM.

4.2.7 Particolarità

4.2.7.1 Rinuncia al RTN in caso di singoli vagoni ferroviari appartenenti a un treno blocco senza lettera di vettura CIM

L'UD rinuncia al RTN in caso di singoli vagoni ferroviari che giungono al confine senza lettera di vettura CIM, purché l'ITF comprovi che i vagoni fanno parte di un treno blocco o di un gruppo di vagoni spedito con lettera di vettura CIM.

4.2.7.2 Trasporto di vagoni ferroviari senza lettera di vettura CIM di FFS Cargo nel territorio doganale

In caso di importazioni nel territorio doganale svizzero, FFS Cargo registra la lettera di vettura CIM nel CIS, mentre in caso di esportazioni verso il territorio doganale estero stampa la lettera di vettura CIM solo prima del passaggio del confine. Ciò significa che FFS Cargo trasporta gli invii sulla rete svizzera senza lettera di vettura.

Il trasporto nel territorio doganale svizzero senza lettera di vettura non ha ripercussioni dirette sulla PTC semplificata. All'avvio di tale procedura è possibile presentare una copia (stampa) della lettera di vettura CIM e sottoporla al trattamento doganale. Al confine, FFS Cargo è autorizzata a trasferire le indicazioni doganali/autenticazioni (p. es. statuto T2) sull'originale della lettera di vettura e ad autenticarle apponendovi il timbro delle FFS. FFS Cargo tiene i modelli tra i propri atti/dossier.

4.2.8 Identificazione dello statuto doganale T1/T2

Nella PTC semplificata il titolare del regime o il suo sostituto indica chiaramente nella casella 99 «Indicazioni doganali» sui fogli 1–3 della lettera di vettura CIM se si tratta di merce con posizione unionale (T2) o di altra merce (T1). Per motivi economico-amministrativi, sia negli Stati membri dell'UE che nei Paesi contraenti della Convenzione relativa ad un regime comune di transito, nelle lettere di vettura dei trasporti viene indicato solo lo statuto meno frequente. Di conseguenza, nel caso di invii da stazioni dell'UE l'indicazione è apposta nelle lettere di vettura per merci T1, mentre nel caso di invii da stazioni di un Paese contraente della Convenzione essa è apposta nelle lettere di vettura per merci T2.

Regolamento 16-01 – 1° aprile 2021

Per l'identificazione dello statuto doganale fanno stato le seguenti disposizioni:


Stazione di partenza	Statuto della merce	Indicazioni sulla lettera di vettura CIM (fogli 1–3, casella 99)
CH o un altro Paese (non dell'UE) contraente della Convenzione relativa ad un regime comune di transito Attenzione: stazioni della DB a Basilea e a Sciaffusa In caso di invii consegnati a DB Cargo AG presso Badischer Bahnhof a Basilea (solo nel traffico nord-sud) o le stazioni del Canton Sciaffusa, si applicano le disposizioni valide per la stazione di partenza dell'UE. La determinazione dello statuto doganale T1/T2 avviene in loco d'intesa con la dogana tedesca.	T1	Senza indicazione dello statuto
	T2 o T2F	Con indicazione dello statuto Menzione del documento precedente T2 con numero, data e UD di partenza nella lettera di vettura CIM o nella distinta di carico
	T1/T2 o T2F	Con indicazione dello statuto T2 o T2F A seconda dello statuto, l'ITF impiega distinte di carico separate e inserisce i numeri delle distinte di carico T2 nella casella «Descrizione della merce» nella lettera di vettura. L'ITF indica il numero totale delle distinte di carico nella casella «Allegati». L'UD autentica lo statuto T2 o T2F sul foglio 3 della lettera di vettura CIM apponendovi il timbro a data e la firma.
UE	T1	Con indicazione dello statuto
	T2	Senza indicazione dello statuto
	T1/T2 o T2F	Con indicazione dello statuto T1 A seconda dello statuto, l'ITF impiega distinte di carico separate e inserisce i numeri delle distinte di carico T1 nella casella «Descrizione della merce» nella lettera di vettura. L'ITF indica il numero totale delle distinte di carico nella casella «Allegati».

Se necessario, l'ITF contrassegna chiaramente lo statuto doganale T1, T2 o T2F nella casella 99 «Indicazioni doganali» della lettera di vettura CIM internazionale.

4.2.9 Etichetta

Sulla lettera di vettura CIM nonché sui vagoni oppure sui colli, l'ITF appone un'etichetta riportante il pittogramma qui sotto. Quest'ultimo può anche essere stampato sulla lettera. Al posto dell'etichetta è possibile impiegare un timbro.

ETICHETTA
(transito per ferrovia)



Colori: nero su verde

4.2.10 Compiti dell'UDC

Almeno una volta all'anno l'UDC verifica presso l'ufficio contabile centrale dell'ITF che la PTC semplificata abbia avuto luogo correttamente.

4.2.11 Lettera di vettura CIM

A remplir par l'expéditeur / Vom Absender auszufüllen
 Désigner par une croix ce qui convient – Zutreffendes ankreuzen
 (Cases – Felder 20, 22, 23, 30, 52, 58)

Nonobstant toute clause contraire, le transport des marchandises est soumis aux règles uniformes CIM. Sont en outre applicables les conditions générales de transport de transporteur. Die Beförderung von Gütern unterliegt auch bei einer gegenseitigen Abmachung den Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM. Ausserdem sind die Allgemeinen Beförderungsbedingungen des Beförderers anwendbar.		Sauf convention contraire, l'acheminement des marchandises est soumis aux règles uniformes CUV. Sont en outre applicables les conditions contractuelles stipulées de l'entreprise de transport ferroviaire. Die Beförderung von Leervägen unterliegt unter Vorbehalt gegenseitiger Abmachung den Einheitlichen Rechtsvorschriften CUV im Übrigen gelten die einschlägigen Vertragsbedingungen des Eisenbahnverkehrsunternehmens.		20 Lettre de voiture CIM <input type="checkbox"/> Frachtbrief CIM		Lettre wagon CUV <input type="checkbox"/> Wagenbrief CUV		40 _____ 41 _____ 42 _____ 43 _____ 44 _____ 45 _____ 46 _____ 47 _____	
1 Expéditeur (nom, adresse) – Absender (Name, Anschrift) Signature – Unterschrift N° TVA MWST.-Nr.		2 _____ 3 _____ E-Mail Tel. Fax		7 Déclarations de l'expéditeur Erklärungen des Absenders		8 Référence expéditeur – Absender Referenz			
4 Destinataire (nom, adresse, pays) Empfänger (Name, Anschrift, Land) N° TVA MWST.-Nr.		5 _____ 6 _____ E-Mail Tel. Fax		9 Annexes – Beilagen					
10 Lieu de livraison Ablieferungsort		11 _____ 12 _____ Gare – Bahnhof Pays – Land		16 Prise en charge Übernahme mois – jour – heure Monat – Tag – Stunde		17 _____ 18 Wagon N° – Wagen Nr.		19 Parcours – Strecke par – durch par – durch	
15 Informations pour le destinataire – Vermerke für den Empfänger		13 Conditions commerciales – Kommerzielle Bedingungen		14 _____		20 Paiement des frais Zahlung der Kosten <input type="checkbox"/> Franco de port Franko Fracht <input type="checkbox"/> Incoterms		y compris – einschließlich jusqu'à – bis	
24 Désignation de la marchandise Bezeichnung des Gutes		22 Transport exceptionnel Aussergewöhnliche Sendung oui ja <input type="checkbox"/>		23 RID oui ja <input type="checkbox"/>		24 NIM Code		25 Masse	
70 _____ 71 _____ 72 _____ 73 _____ 74 _____ 75 _____ 76 _____ 77 _____ 78 _____		79 Frais Gebühren		49 Code d'affranchissement Frankaturcode		26 Déclaration de valeur Wert des Gutes Monnaie		27 Intérêt à la livraison Interesse an der Lieferung Währung	
50 Itinéraires – Leitungswege		51 Opérations douanières – Zollbehandlung		52 Bulletin d'affranchissement Frankaturrechnung oui ja <input type="checkbox"/>		renvoyé zurückgesandt mois – jour Monat – Tag		28 Reemboursement Nachnahme Monnaie	
53 Avis d'encaissement N° Nachnahmebegleitschein Nr.		54 Procès-verbal N° Tatbestandsaufnahme Nr.		55 Prolongation du délai de livraison – Lieferfristverlängerung Code du – von su – bis		renvoyé zurückgesandt mois – jour Monat – Tag		48 Vérification Überprüfung	
56 Déclarations du transporteur – Erklärungen des Beförderers		57 Autres transporteurs – Andere Beförderer Nom, adresse – Name, Anschrift		Parcours – Strecke		Qualité Eigenschaft			
58 a) Transporteur contractuel – Vertraglicher Beförderer Signature – Unterschrift		59 Date d'arrivée – Ankunftsdatum Arrivée N° – Empfangs-Nr.		60 Mise à disposition bereitgestellt mois – jour – heure Monat – Tag – Stunde		61 Quittance du destinataire Empfangsbescheinigung		62 Identification de l'envoi Sendungs-Identifikation Pays – Land Gare – Bahnhof Entreprise Unternehmen Exp. N° Versand Nr.	
b) Procédure simplifiée de transit ferroviaire Vereinfachtes Eisenbahnversandverfahren oui ja <input type="checkbox"/> Code principal obligé Code Hauptverpflichteter		Original		63 Lieu et date d'établissement – Ort und Datum der Ausstellung		1			
								Date, signature – Datum, Unterschrift	

Impiego dei fogli della lettera di vettura CIM

Foglio	Designazione	Osservazione
1	Lettera di vettura	Scorta l'invio. Viene consegnata insieme alla merce dalla stazione di destinazione al destinatario.
2	Foglio di via	Scorta l'invio. Foglio di conteggio su cui figurano tutti i costi. È trasmesso (o i dati relativi all'invio/alla merce sono trasmessi) dalla stazione di destinazione all'ufficio contabile del Paese di destinazione. Funge da base per il conteggio del traffico tra le ITF.
3	Bollettino d'arrivo	Scorta l'invio. Rimane presso la stazione/l'UD di destinazione.
4	Duplicato della lettera di vettura	Viene consegnato dalla stazione d'invio allo speditore.
5	Bollettino di spedizione	Viene trasmesso dalla stazione d'invio all'ufficio contabile del Paese d'invio.

4.3 Procedura di transito Corridor T2

4.3.1 In generale

La procedura di transito Corridor T2 permette il trasporto su rotaia di merci in libera pratica dell'UE (cosiddette merci unionali o merci T2) tra due località all'interno del territorio doganale dell'UE e attraversando la Svizzera, senza che le merci perdano lo statuto doganale T2. La procedura è applicabile in tutti i Paesi dell'UE, sempre che le condizioni siano adempiute.

4.3.2 Condizioni

Per poter applicare la procedura di transito semplificata Corridor T2 devono essere adempiute le seguenti condizioni:

- l'invio deve essere scortato da una lettera di vettura internazionale CIM unica, con stazione di partenza nell'UE;

La lettera di vettura deve riferirsi unicamente alle merci interessate dalla procedura di transito Corridor T2.

- nella casella 99 della lettera di vettura CIM deve figurare l'indicazione «Corridor T2»;
- il trasporto in Svizzera deve essere sorvegliato mediante un sistema elettronico (vedi [cifra 4.3.4](#));
- l'ITF in Svizzera deve essere autorizzata ad applicare la procedura Corridor T2.

L'autorizzazione avviene tramite un accordo stipulato tra l'ITF e l'AFD. Quest'accordo disciplina i dettagli della procedura di transito in Svizzera, compresa la sorveglianza elettronica del trasporto. L'ITF può chiedere al circondario competente per la sua sede aziendale l'applicazione della procedura Corridor T2.

L'elenco delle ITF che possono ricorrere alla procedura è pubblicato in Internet:

<https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/railcontrol--dichiarazione-sommatoria-elettronica-nel-traffico-fe.html>.

4.3.3 Modo di procedere nella stazione di partenza dell'UE

L'ITF nel Paese di partenza (o l'ITF che funge da vettore principale) verifica quale ITF esegue il trasporto in Svizzera (vedi anche casella 57 «Altri trasportatori» della lettera di vettura CIM) e se questa è autorizzata ad applicare la procedura Corridor T2 in Svizzera. In tal caso l'ITF deve apporre la menzione «Corridor T2» nella casella 99 della lettera di vettura CIM. Essa deve inoltre garantire che l'ITF che circola in Svizzera disponga di tutti i dati relativi all'invio, al fine di poter dichiarare in maniera completa gli invii Corridor nel sistema del gestore dell'infrastruttura ferroviaria (vedi [cifra 4.3.4](#)).

4.3.4 Dati necessari

Prima del passaggio del confine, l'ITF deve dichiarare gli invii nel sistema di FFS Infrastruttura con la dichiarazione del treno e i dati necessari (vedi [cifra 5.1 dell'allegato](#)).

4.4 Altre procedure semplificate per il transito nazionale

Ai sensi dell'[articolo 42 capoverso 2 LD](#), i circondari doganali possono concludere accordi con le ITF per semplificare le procedure di transito nazionali, purché ciò risulti opportuno e utile anche per l'AFD.

Prima del passaggio del confine, l'ITF deve dichiarare gli invii nel sistema di FFS Infrastruttura con la dichiarazione del treno e i dati necessari. Per invii/traffici oggetto di una procedura semplificata, in RC occorre inserire il relativo codice di procedura e il riferimento (vedi [cifra 5.1 dell'allegato](#)).

4.5 Regime di transito con il modulo NATO 302

Per il regime di transito con il modulo NATO 302 fa stato il [R-14-04](#).

4.6 Regime di transito con il libretto ATA

Per il regime di transito con il libretto ATA fa stato il [R-10-60](#).

4.7 Particolarità

4.7.1 Vagoni rimossi dalla composizione per motivi tecnici

Se, durante il trasporto, un vagone deve essere rimosso, l'ITF informa immediatamente via e-mail l'UDC responsabile indicando i numeri di treno e di vagone, la designazione della merce, il peso nonché il luogo e la data della rimozione.

4.7.1.1 Reintegrazione del vagone in un treno

L'ITF informa immediatamente l'UDC in merito alla reintegrazione del vagone indicando numero di treno e data della reintegrazione e facendo riferimento alla notifica di rimozione.

4.7.1.2 Trasbordo su un altro vagone ferroviario

Se l'invio viene trasbordato su un altro vagone ferroviario, l'ITF deve utilizzare la stessa lettera di vettura CIM per la continuazione del trasporto. L'ITF deve annotare il nuovo numero di vagone sulla lettera di vettura CIM e informare immediatamente l'UDC in merito alla continuazione del trasporto, facendo riferimento alla notifica di rimozione nonché indicando il numero di vagone e la data della reintegrazione.

4.7.1.3 Continuazione del trasporto su strada

Se l'invio deve proseguire il viaggio su strada, l'ITF avvia un regime comune di transito/NCTS presso l'**UD più vicino** e, facendo riferimento alla notifica di rimozione nonché indicando il MRN, informa immediatamente l'UDC in merito alla continuazione del trasporto nel regime di transito NCTS.

La trasmissione di un eventuale statuto T2 in NCTS (menzione nella rubrica relativa al documento precedente) si basa, oltre che sui dati in RC:

- sulla copia della lettera di vettura CIM con la menzione «Corridor T2» nella casella 99; oppure
- sulla copia della lettera di vettura CIM con la menzione della PTC semplificata nella casella 58 b); oppure
- sulla copia dei documenti NCTS rilasciati per l'intero treno.

Se l'UD più vicino coincide con l'UD d'uscita in transito, in casi eccezionali e d'intesa con l'UD estero dall'altra parte del confine, esso può autorizzare il passaggio del confine senza regime di transito/NCTS. La base per la riesportazione è costituita dai documenti di trasporto ferroviario e da un'eventuale conferma del regime di transito applicato per il percorso ferroviario.

5 Allegato

5.1 Catalogo dei dati RailControl

[\(link al PDF esterno\)](#)

Campo di dati	Designazione campo di dati	Descrizione campo di dati	Formato	Direzione del traffico			Procedura di transito Corridor T2 ¹⁾	Osservazioni	Dati necessari all'esercizio per Infrastruttura ²⁾
				Importazione	Esportazione	Transito			
Dati d'invio – vagoni	ID dell'invio UIC	Codice UIC del Paese dell'invio	2N	M	M	M	M		Si
	ID dell'invio numero della stazione	Numero della stazione di spedizione dell'invio	6N	M	M	M	M	Numero lettera di vettura CIM	Si
	ID dell'invio numero dell'invio	Numero dell'invio	9N	M	M	M	M		Si
	Codice NHM	Nomenclatura armonizzata delle merci	6N	M	M	M	M	Analogamente alla voce di tariffa	No
	Testo NHM	Campo libero per la designazione della merce	70AN	O	O	O	M	Se il codice NHM è un numero collettivo ³⁾ , va indicata la designazione commerciale della merce	No
	Complemento NHM	Cifre 7 e 8 del codice NHM	2N	O	O	O	O		No
	Testo del mittente	Campo libero per il nome del mittente	24AN	O	O	O	O		No
	Testo del destinatario	Campo libero per il nome del destinatario	24AN	O	O	O	O		No
	Codice della stazione di spedizione (d'esercizio)		6N	M	M	M	M		Si
	Codice della stazione di destinazione (d'esercizio)		6N	M	M	M	M		Si
Peso totale del carico	Peso lordo	6N	M	M	M	M		Si	
Dati d'invio – traffico intermodulare	Tipo di unità	00 = ignoto 01 = container 02 = sovrastrutture intercambiabili 03 = semirimorchi 04 = autocarri	2N	M	M	M	M		Si
	Numero dell'unità	p. es. numero container	20AN	M	M	M	M		Si
	Codice NHM	Nomenclatura armonizzata delle merci	6N	M	M	M	M	Analogamente alla voce di tariffa	No
	Testo NHM	Contenuto del tipo di unità	6N	M	M	M	M	Se il codice NHM è un numero collettivo ³⁾ , va indicata la designazione commerciale della merce	No
	Complemento NHM	Cifre 7 e 8 del codice NHM	2N	O	O	O	O		No
	Peso	Per numero NHM	6N	M	M	M	M		No
	Mittente dell'unità per esteso		24AN	O	O	O	O		No
	Destinatario dell'unità per esteso		24AN	O	O	O	O		No
	Codice della stazione di spedizione (d'esercizio)		6N	O	O	O	O		Si
	Codice della stazione di destinazione (d'esercizio)		6N	O	O	O	O		Si
Indicazioni doganali per invio/vagoni/commerciatori	Tipo di stazione per l'imposizione	1 = stazione di destinazione/partenza 2 = stazione di confine 3 = stazione di passaggio 4 = DA	1N	O			O	Nel caso di una stazione per l'imposizione presso il DA, va indicato imperativamente il codice 4	No
	Tipo di procedura di transito doganale	1 = PTC semplificata 2 = Corridor T2 3 = NCTS MRN 9 = altro	2N	M	M	M	M	Per l'imposizione al confine non è necessaria l'indicazione relativa al tipo di procedura di transito	No
	Numero di riferimento della procedura di transito doganale	p. es. numero MRN in NCTS	20AN	M	M	M	M	Il numero di riferimento della procedura di transito doganale va imperativamente indicato, ad eccezione della PTC semplificata	No
	Osservazioni doganali	p. es. numero dell'autorizzazione SDA	160AN	O	O	O	O		No

Legenda:

M = mandatory (obbligatorio) O = optional (facoltativo)

1) L'autorizzazione per la procedura di transito Corridor T2 avviene tramite un accordo stipulato tra l'ITF e l'AFD.

2) Vedi cifra 6.2.2.2 [Network Statement](#) 3) Numeri collettivi 990200–990400 e 994100–994900

Regolamento 16-01 – 1° aprile 2021

Campo di dati	Designazione campo di dati	Descrizione campo di dati	Formato	Direzione del traffico			Osservazioni	Dati necessari all'esercizio per Infrastruttura
				Importazione	Esportazione	Transito		
Dati d'invio – treno	Numero del treno		6N	M	M	M		Si
	Data della composizione del treno		8N	M	M	M		Si
	Stazione CH di passaggio del confine in entrata		2+2N	M		M		Si
	Codice dei debitori del treno		4N	M	M	M		Si
	Data/orario previsti per il passaggio del confine in entrata		8+4N	M		M		Si
	Data/orario effettivi del passaggio del confine in entrata		8+4N	M		M		Si
	Stazione CH di passaggio del confine in uscita		2+2N		M	M		Si
	ITF che trasmette l'invio		4N		M	M		Si
	ITF che riprende l'invio		4N		M	M		Si
	Data/orario previsti per il passaggio del confine in uscita		8+4N		M	M		Si
	Data/orario effettivi del passaggio del confine in uscita		8+4N		M	M		Si
	Numero della composizione		3N	M	M	M		Si
	Numero di vagoni per treno		3N	M	M	M		Si
	Numero del vagone		12N	M	M	M		Si
	Indicatore per la provenienza dei dati		1N	M	M	M		Si
	Stato del carico		1N	M	M	M		Si
	ID del tratto		9N	M	M	M		Si
	ID dell'ordine del cliente		9N	M	M	M		Si
Data d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M				Si	
Ora d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M				Si	
Dati d'invio – vagoni	Paese di spedizione UIC per l'esercizio		2N	M	M	M		Si
	Paese di destinazione UIC per l'esercizio		2N	M	M	M		Si
	Itinerari internazionali		6N	M	M	M		Si
	ITF che trasmette il vagone		5N	M	M	M		Si
	Punto di trasmissione al confine		4N	M	M	M		Si
	ITF che riprende il vagone		2+2N	M	M	M		Si
	Punto di ripresa al confine		25AN	M	M	M		Si
	Nome della stazione di spedizione per l'esercizio		25AN	M	M	M		Si
	Nome della stazione di destinazione per l'esercizio		25N	M	M	M		Si
	Data d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M	M	M		Si
	Ora d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M	M	M		Si
	Numero del treno alla stazione di destinazione CH		N	M	M	M		Si
Dati d'invio – trattamento durante il trasporto	Codice di trattamento per esteso		24N	M	M	M		Si
	Stazione d'interruzione temporanea del trasporto in CH		2+6N	M	M	M		Si
	Data dell'interruzione temporanea del trasporto		8N	M	M	M		Si
	Data della ripresa del trasporto		8N	M	M	M		Si
	Controllo all'entrata effettuato presso la stazione di destinazione in CH		1N	M				Si
	Data del controllo all'entrata		8N	M				Si
	Ora del controllo all'entrata		4N	M				Si

5.2 Elenco delle merci per le quali la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve imperativamente presentare la dichiarazione doganale e i documenti di scorta all'UD d'entrata sulla base di provvedimenti esecutivi decisi conformemente a DNND

L'elenco riportato qui di seguito non è esaustivo e rappresenta unicamente un mezzo ausiliario. Fanno stato i disposti legislativi vigenti, il regolamento R-60, le osservazioni della tariffa doganale elettronica [Tares](#) e le menzioni sull'assoggettamento agli obblighi di autorizzazione in [Tares](#). Gli UD sono a disposizione per dettagli concernenti ulteriori limitazioni.

	Tariffa doganale (SA)	Genere di merce	Transito diretto	Transito indiretto
	0102-0105	Animali ad unghia fessa vivi (bovini, ovini, caprini e suini) e pollame da reddito	X	X
ex	1211	Canapa, paglia e capsule di papavero, foglie di coca e piante assoggettate alle disposizioni sulla conservazione delle specie	X	X
	3301.2930	Olio di sassofrasso	X	X
ex	1301 e 1302	Oppio, estratti di coca e canapa	X	X
ex	2829.9000	Perclorato d'ammonio	X	X
ex	2842	Tiocianato di piombo, fulminati di metalli pesanti	X	X
	2844	Combustibili nucleari, residui radioattivi	X	X
ex	2850	Azoturo di piombo	X	X
	2904.2010	Trinitrotoluene	X	X
ex	2904.2090	Esanitrostilbene (HNS)	X	X
	2908.9910	Trinitrofenolo, trinitroresorcina	X	X
ex	2908.9980	Sali di trinitrofenolo di metalli comuni, picrato di ammonio, stinfato di piombo, dinitroresorcinato di piombo	X	X
ex	2909.3099	Trinitroanisolo	X	X
ex	2914.3100	Fenilacetone (2-fenilpropano)	X	X
ex	2916.3400	Acido fenilacetico	X	X
	2920.9020	Mannitolo esanittrato, tetranitrato di pentaeritrite (pentrite, PETN)	X	X
ex	2920.9080	Glicole dinitrato, nitroglicerina, nitroguanidina	X	X
	2929.9030	Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)	X	X
	2921.4410	Esanitrodifenilammina (essile)	X	X
ex	2922.4300	Acido antranilico	X	X
ex	2924.2300	Acido N-acetilantranilico	X	X
ex	2925.2990	Nitrato di guanidina, perclorato di guanidina	X	X
ex	2922 e 2932-2934	Alcaloidi fenantrenici dell'oppio e loro derivati nonché rispettivi sali	X	X
ex	2932	Isosafrolo, (3,4-metilendiossifenile)-2-propanone, piperonale e safrolo	X	X
ex	2933.3200	Piperidina	X	X
	2933.6910	Trimetilentrinitrammina (esogeno)	X	X
ex	2933.9980	Guanil-nitrosamine-guanil-tetraceno e ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX)	X	X
ex	2939.7100	Ecgonina, stupefacenti sintetici	X	X
	2939	Efedrina, ergometrina, ergotamina, acido lisergico, norefedrina e pseudoefedrina	X	X
ex	3002-3006	Preparati contenenti stupefacenti	X	X

Regolamento 16-01 – 1° aprile 2021

	Tariffa doganale (SA)	Genere di merce	Transito diretto	Transito indiretto
	3601	Polveri propellenti	X	X
	3602	Esplosivi preparati	X	X
	3603	Micce di sicurezza, cordoni detonanti, inneschi e capsule fulminanti, detonatori, escluse le cariche esplosive per airbag	X	X
ex	3912.2000	Cotone collodio	X	X
ex	8543	Detettori di mine e proiettili inesplosi, detonatori di mine	X	
	8710	Carri da combattimento e autoblinde	X	
	9301	Armi da guerra	X	X
	9302	Rivoltelle e pistole	X	X
	9303	Altre armi da fuoco e congegni simili	X	X
	9304	Apparecchi di lancio ad aria compressa e spray	X	X
	9305	Parti di armi e relativi accessori	X	X
	9306	Proiettili, munizioni e parti di mine	X	X
	9307	Sciabole e spade	X	X
	-----	Bare con salme	X	X
	9701-9706	Beni culturali nell'ambito della legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (RS 444.1)	X	X

**5.3 Elenco delle ITF autorizzate a ricorrere alla PTC semplificata
(TAXUD/A2/TRA/022019 – Annex 2, update 30)**

COUNTRY CODE	RAILWAY UNDERTAKING	UIC CODE	COMP. GUARANTEE	NOT VALID IN	DATE AS FROM (NEW AUTHORISATION)
AT	Rail Cargo Austria AG	2181	Y	-	
BE	Lineas NV	2188	Y	-	
BG	BDZ Cargo	2152	N		
	BULGARIAN RAILWAY COMPANY AG	3098	N		
	DB Cargo Bulgaria EOOD	3247	Y	IS, NO	
	Rail Cargo Carrier - Bulgaria EOOD	5281	Y	IS, MK, NO, CH	
CH	BLS CARGO AG	3356	Y	TR	
	DB Cargo Schweiz GmbH	3096	N		
	SBB Cargo AG	2185	Y	-	
	SBB Cargo International AG	2585	Y	-	
CZ	CDC (CD CARGO)	2154	Y	-	
	METRANS	3201	Y	-	
	METRANS Rail, s.r.o.	3207	N	-	
	PKP CARGO INTERNATIONAL	3145	N		
	Rail Cargo	5481	N		
DE	DB Cargo AG	2180	Y	-	
	ITL-Eisenbahngesellschaft mbh	3093	Y	-	
	METRANS Rail (Deutschland) GmbH	3209	Y	-	
	Mittelweserbahn GmbH	3070	N		
	Rail Cargo Carrier - Germany GmbH	3162	N		24.08.2020
	SBB Cargo Deutschland GmbH	2385	Y	-	
DK	DB Cargo Scandinavia A/S	2186	Y		
GR	RAIL CARGO LOGISTICS GOLDAIR	3474	Y	-	
	TRAI NOSE S.A.	1073	Y	-	
FI	VR-Group Ltd	0010	Y	-	
FR	EURO CARGO RAIL	3187	N		
HR	ENNA TRANSPORT d.o.o.	3655	Y	-	
	Eurorail Logistic d.o.o.	3671	N		5.11.2019
	HŽ Cargo	2178	Y	-	
	Rail Cargo Carrier – Croatia d.o.o.	7881	Y		
	Train Hungary MAGANVASUT Kft Podružnica u Zagrebu d.o.o.	3124	N		5.11.2019

Regolamento 16-01 – 1° aprile 2021

COUNTRY CODE	RAILWAY UNDERTAKING	UIC CODE	COMP. GUARANTEE	NOT VALID IN	DATE AS FROM (NEW AUTHORISATION)
	TRANSAGENT RAIL d.o.o.	3531	Y	-	
HU	METRANS Danubia Kft.	3364	Y	-	06.02.2020
	Rail Cargo Hungaria Zrt	2155	N	-	
IT	Captrain Italia S.r.L	2287	N		26.09.2019
	DB CARGO Italia S.R.L.	2380	Y		
	InRail S.p.A.	3128	N		
	Rail Cargo Carrier – Italy SRL	3138	N		
	SBB Cargo Italia Srl.	2485	N		
LT	AB Lietuvos geležinkeliai (=JSC Lietuvos geležinkeliai or JSC Lithuanian Railways).	0024	Y	-	
LU	CFL Cargo	2182	Y		
MK	Makedonski Železnici	1065	Y		
NL	DB Cargo Nederland NV	2184	Y	-	
	LTE Netherlands	3301	Y		
PL	DB Cargo Polska S.A.	3100	Y		
	LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.	3105	Y	-	13.05.2019
	METRANS (POLONIA) Sp. z o.o..	3548	Y	-	
	PKP Cargo S.A.	2151	Y		
RO	DB Cargo Romania SRL	3146	N		22.01.2020
	Rail Cargo Carrier – Romania SRL	3653	N		
	SNTFM CFR Marfá S.A.	2153	N		22.02.2021
RS	„Srbija Kargo“ AD	2172	Y	-	
SE	Green Cargo	2174	Y		
SI	ADRIA TRANSPORT d.o.o.	3170	N		
	Rail Cargo Carrier, d.o.o.	7981	N		19.04.2019
	SŽ – Tovorni Promet D.O.O.	2179	Y	-	
SK	Carbo Rail, s. r. o.	3489	N		02.12.2019
	METRANS Danubia, a.s.	3222	Y	-	
	Rail Cargo Carrier-Slovakia s.r.o.	3365	N		
SK (cont)	Railtrans International, a.s.	3281	N		
	Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ZSSK CARGO	2156	Y	-	
TR	Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.)	0075	Y		

5.4 Autorizzazione modello e accordo modello

5.4.1 Autorizzazione per la PTC semplificata

I. In generale

Art. 1 Oggetto

La ditta XX (di seguito: titolare dell'autorizzazione) riceve l'autorizzazione per applicare il regime comune di transito semplificato su supporto cartaceo (PTC semplificata) per le merci trasportate per ferrovia.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ L'autorizzazione si applica ai trasporti di merci con lettera di vettura CIM internazionale:

- che il titolare dell'autorizzazione esegue con altre imprese di trasporto ferroviario che possono ricorrere alla procedura; e
- che il titolare dell'autorizzazione contegge con le altre imprese di trasporto ferroviario sulla base di un sistema concordato e tramite un ufficio contabile centrale.

² L'autorizzazione si applica a complemento delle disposizioni relative alla PTC semplificata di cui nel regolamento R-16-01.

Art. 3 Ufficio doganale di controllo

L'ufficio doganale di controllo è l'ufficio doganale XX (di seguito: ufficio doganale di controllo).

Art. 4 Ufficio contabile

L'ufficio contabile del titolare dell'autorizzazione si trova in XX.

II. Disposizioni procedurali particolari

Art. 5 RegISTRAZIONI del titolare dell'autorizzazione presso l'ufficio contabile

¹ Il titolare dell'autorizzazione tiene a disposizione, presso il proprio ufficio contabile, i seguenti documenti relativi al conteggio [secondo la scheda UIC 304] ai fini del controllo doganale:

- le liste del treno trasmesse dalle ferrovie e dai caricatori/mittenti (con indicazioni relative all'identificazione dell'invio e delle merci trasportate);
- i conteggi relativi al trasporto di altre ferrovie o per altre ferrovie;
- le fatture ai clienti;
- le copie delle lettere di vettura.

Il termine di conservazione per questi documenti è di cinque anni.

Regolamento 16-01 – 1° aprile 2021

² Il titolare dell'autorizzazione tiene costantemente un elenco elettronico, suddiviso per direzione del traffico, in cui indica la stazione di partenza e di destinazione nonché il numero del treno e dell'invio, inserendo in una rubrica appositamente destinata alle indicazioni doganali lo stato doganale attuale conformemente alle seguenti disposizioni:

- invii giunti nel Paese di destinazione ma non ancora conteggiati;
- invii conteggiati nel Paese di destinazione;
- invii mancanti o oggetto di chiarimento nel Paese di destinazione, per qualsiasi motivo;

Egli inserisce nell'elenco elettronico (rubrica destinata alle osservazioni) gli eventi verificatisi durante il trasporto (carico danneggiato, irregolarità, modifiche del contratto di trasporto ecc.) e le misure adottate.

Art. 6 Controlli da parte del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione:

- verifica costantemente se sul foglio 2 del documento di trasporto internazionale figura il timbro a data di un ufficio doganale oppure un'indicazione del titolare dell'autorizzazione in caso di consegna a un destinatario autorizzato o di imposizione elettronica all'importazione con risultato della selezione «libero senza»;
- informa immediatamente l'ufficio doganale di controllo in caso di assenza del timbro a data dell'ufficio doganale o dell'indicazione del destinatario autorizzato e adotta le misure necessarie;
- comunica immediatamente all'ufficio doganale di controllo le irregolarità verificatesi durante il trasporto in territorio svizzero prima del trattamento doganale;
- comunica immediatamente all'ufficio doganale di controllo se in territorio svizzero sono state constatate irregolarità relative a invii all'esportazione o se invii all'esportazione sono modificati sulla base di un contratto di trasporto.

Art. 7 Statistica del transito

Il titolare dell'autorizzazione fornisce i dati necessari per la statistica del transito secondo le disposizioni dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo.

Art. 8 Controlli da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

L'ufficio doganale di controllo è autorizzato a verificare in maniera sistematica o a campione, previo preavviso, le attività del titolare dell'autorizzazione legate alla procedura semplificata e a prendere visione a tal fine dei documenti d'invio, delle fatture di trasporto nonché dei documenti elettronici secondo l'articolo 5. Il titolare dell'autorizzazione fornisce il supporto necessario e mette gratuitamente a disposizione dell'ufficio doganale di controllo, ai fini della verifica, una postazione di lavoro presso la propria sede.

Art. 9 Divieti e limitazioni

¹ Per gli invii che il titolare dell'autorizzazione deve imperativamente dichiarare all'ufficio doganale d'entrata sulla base di provvedimenti esecutivi decisi conformemente a disposti federali di natura non doganale sono determinanti le disposizioni della cifra 5.2 R-16-01.

² Per simili invii il titolare dell'autorizzazione presenta all'ufficio doganale d'entrata, prima del passaggio del confine, la dichiarazione doganale e i relativi documenti di scorta.

³ Il titolare dell'autorizzazione può sgomberare simili invii solo dopo la liberazione da parte dell'ufficio doganale d'entrata.

III. Disposizioni finali

Art. 10 Collaborazione

¹ Il titolare dell'autorizzazione disciplina le questioni di base in materia di procedura e sistema con il circondario XX e i necessari dettagli relativi ai processi operativi regionali o locali d'intesa con i circondari o gli uffici doganali interessati.

² I processi dettagliati sono definiti per scritto direttamente tra il titolare dell'autorizzazione e l'ufficio doganale di controllo.

³ Il titolare dell'autorizzazione e l'AFD si sostengono a vicenda nei chiarimenti relativi al luogo di giacenza della merce vincolata a dogana o ad altre irregolarità di interesse doganale.

Art. 11 Responsabilità e prestazione di garanzia

¹ Il titolare dell'autorizzazione è responsabile nei confronti dell'AFD per i tributi doganali conformemente alle disposizioni della legislazione doganale.

² Il titolare dell'autorizzazione è responsabile che, a seconda della situazione:

- la merce vincolata a dogana venga condotta intatta presso un ufficio doganale;
- la merce vincolata a dogana non venga consegnata o tolta dal regime di transito senza prima essere stata sottoposta a trattamento doganale;
- la merce vincolata a dogana imposta all'esportazione non rimanga nel territorio doganale senza che prima sia stata annullata l'imposizione all'esportazione.

³ Sulla base delle disposizioni della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04), il titolare dell'autorizzazione deve prestare una garanzia se funge da titolare del regime nel trasporto nel quadro della procedura semplificata.

Art. 12 Diritto applicabile

Se la presente autorizzazione non prevede disposizioni derogatorie, si applicano le disposizioni generali della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.01) e dei disposti federali di natura non doganale la cui esecuzione compete all'AFD nonché della Convenzione relativa ad un regime comune di transito.

Art. 13 Obblighi

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

- rispettare gli oneri relativi alla presente autorizzazione e ad applicarli entro i termini stabiliti;
- comunicare immediatamente all'ufficio doganale di controllo le constatazioni particolari di interesse doganale;
- informare l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di ogni evento che può incidere sul mantenimento dell'autorizzazione o sul suo contenuto.

Art. 14 Infrazioni

Se non vi sono disposizioni penali particolari, le infrazioni alle disposizioni della presente autorizzazione sono perseguite come inosservanze di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 della legge sulle dogane.

Art. 15 Modifiche e revoca

¹ Se motivi giuridici o legati all'esercizio lo richiedono, l'AFD può modificare o completare in qualsiasi momento le condizioni e gli oneri della presente autorizzazione.

² L'autorizzazione può essere disdetta per la fine di un mese nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi.

Art. 16 Misure amministrative

¹ L'AFD può ordinare misure amministrative se il titolare dell'autorizzazione:

- a) non adempie più i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) non rispetta le condizioni procedurali o gli oneri definiti dall'AFD; o
- c) commette infrazioni gravi o ripetute dei disposti la cui esecuzione compete all'AFD.

² L'AFD può in particolare decidere le seguenti misure amministrative:

- a) fissare oneri o limitazioni supplementari;
- b) escludere, a tempo determinato o indeterminato, i partecipanti alla procedura dalle procedure o semplificazioni; o
- c) revocare l'autorizzazione.

Art. 17 Trasferibilità

La presente autorizzazione non è trasferibile.

Art. 18 Entrata in vigore

¹ La presente autorizzazione entra in vigore il XX.XX.2020 ed è valida al massimo fino al XX.XX.20XX.

² La presente autorizzazione sostituisce precedenti accordi in materia.

Art. 19 Rimedi giuridici

La presente autorizzazione costituisce una decisione ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) e può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione presentando ricorso all'Amministrazione federale delle dogane, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. Il termine di ricorso non decorre:

- a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Il ricorso deve contenere una richiesta e una motivazione nonché la firma del ricorrente.

5.4.2 Autorizzazione per la PTC semplificata quale impresa di trasporto ferroviario intermedia in Svizzera

(vuoto)

5.4.3 Accordo quadro per il traffico ferroviario

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD), basandosi sull'articolo 42 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), concorda con la ditta XX (di seguito: titolare dell'accordo) quanto segue:

I. In generale

1 Oggetto

Il presente accordo funge da base generale per la procedura d'imposizione e i processi nel traffico ferroviario nonché disciplina le seguenti procedure speciali conformemente agli allegati:

- I. Procedura semplificata per l'imposizione doganale
- II. Procedura di transito nazionale «Corridor T2»
- III. Regime di transito nazionale attraverso la Svizzera

2 Ufficio doganale di controllo e ufficio doganale di confine

¹ L'ufficio doganale di controllo è l'ufficio doganale XX.

² L'ufficio doganale di controllo è l'interlocutore del titolare dell'accordo. Mediante controlli a posteriori esso garantisce il rispetto dei processi e delle disposizioni procedurali da parte del titolare dell'accordo.

³ Gli uffici doganali di confine sono responsabili dei controlli doganali.

3 Responsabile

¹ Il titolare dell'accordo comunica per scritto all'ufficio doganale di controllo le persone (inclusi i sostituiti) responsabili, nel quadro del presente accordo, dell'osservanza delle disposizioni legali e contrattuali e che sono coinvolte nel processo d'imposizione doganale.

² Il titolare dell'accordo comunica le modifiche immediatamente e per scritto all'ufficio doganale di controllo.

4 Diritto applicabile

Se il presente accordo non prevede disposizioni derogatorie, si applicano le disposizioni generali della legislazione doganale, dei relativi regolamenti procedurali e dei disposti federali di natura non doganale la cui esecuzione compete all'AFD.

5 Inosservanze di prescrizioni d'ordine

Se non vi sono disposizioni penali particolari, le infrazioni alle disposizioni del presente accordo sono perseguite come inosservanze di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 LD.

II. Obblighi del titolare dell'accordo

6 Principio

¹ Il titolare dell'accordo è tenuto a rispettare le condizioni e gli oneri relativi al presente accordo e agli allegati nonché ad applicarli entro i termini stabiliti.

² Il titolare dell'accordo garantisce che il personale impiegato, che svolge compiti legati al presente accordo, è a conoscenza delle disposizioni dell'accordo.

7 Controlli

¹ L'AFD può accedere in qualsiasi momento ai locali e agli impianti del titolare dell'accordo al fine di effettuare i dovuti controlli.

² L'AFD può, conformemente all'articolo 31 LD, eseguire senza preavviso controlli al domicilio del titolare dell'accordo e chiedere tutte le informazioni necessarie nonché esaminare dati, documenti, sistemi e informazioni che possono essere importanti per l'esecuzione del presente accordo e delle relative basi legali.

³ Il titolare dell'accordo è tenuto a collaborare ai controlli nel modo richiesto dall'AFD e a fornire, nella forma richiesta, tutti i documenti necessari per la preparazione e l'esecuzione dei controlli.

8 Responsabilità generale

¹ Il titolare dell'accordo è responsabile nei confronti dell'AFD per i tributi dovuti in caso di conclusione non regolare del regime di transito.

² Il titolare dell'accordo è responsabile che, a seconda della situazione:

- la merce venga condotta intatta presso un ufficio doganale;
- la merce non venga consegnata o tolta dal regime di transito senza prima essere stata sottoposta a trattamento doganale;
- la merce imposta all'esportazione non rimanga nel territorio doganale senza che prima sia stata annullata l'imposizione all'esportazione.

III. Disposizioni particolari

9 Conservazione di dati e documenti

¹ Il titolare dell'accordo deve conservare per cinque anni tutti i documenti di interesse doganale o quelli necessari per l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale e presentarli, su richiesta, all'AFD.

² I dati e documenti possono essere conservati in forma cartacea, elettronica o equivalente. In caso di conservazione su supporto elettronico, l'accesso, la leggibilità e la valutazione di dati e documenti nel territorio doganale devono essere garantiti in ogni momento.

10 Irregolarità e incidenti

Il titolare dell'accordo comunica immediatamente all'ufficio doganale di controllo le irregolarità e gli incidenti verificatisi durante il trasporto in Svizzera, fornendo la documentazione rilevante.

11 Divieti e limitazioni

¹ Per gli invii che il titolare dell'accordo deve imperativamente dichiarare all'ufficio doganale d'entrata sulla base di provvedimenti esecutivi decisi conformemente a disposti federali di natura non doganale sono determinanti le disposizioni della cifra 5.2 R-16-01.

² Per simili invii il titolare dell'accordo presenta all'ufficio doganale d'entrata, prima del passaggio del confine, la dichiarazione doganale e i relativi documenti di scorta.

³ Il titolare dell'accordo può sgomberare simili invii solo dopo la liberazione da parte dell'ufficio doganale d'entrata.

12 Statistica del transito

Il titolare dell'accordo fornisce mensilmente, al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo, i dati necessari per la statistica del transito dell'AFD. I dettagli sono disciplinati separatamente tra l'AFD e il titolare dell'accordo.

IV. Disposizioni finali

13 Modifiche

¹ L'AFD può modificare unilateralmente l'accordo in caso di:

- modifiche della legislazione doganale e delle relative disposizioni d'esecuzione;
- modifiche delle disposizioni dei disposti federali di natura non doganale applicabili all'accordo.

² L'AFD comunica al titolare dell'accordo gli adeguamenti in forma scritta al più tardi 60 giorni prima della loro entrata in vigore. Il titolare dell'accordo ha il diritto in via eccezionale di disdire l'accordo per scritto per il giorno precedente l'entrata in vigore degli adeguamenti, nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni. La mancata disdetta dell'accordo è considerata un consenso al suo adeguamento.

14 Misure amministrative

¹ L'AFD può ordinare misure amministrative se il titolare dell'accordo:

- a) non adempie più i requisiti per la stipulazione dell'accordo;
- b) non rispetta le condizioni procedurali o gli oneri definiti dall'AFD; o
- c) commette infrazioni gravi o ripetute dei disposti la cui esecuzione compete all'AFD.

² L'AFD può in particolare decidere le seguenti misure amministrative:

- a) fissare oneri o limitazioni supplementari;
- b) escludere, a tempo determinato o indeterminato, i partecipanti alla procedura dalle procedure o semplificazioni; o
- c) revocare dell'accordo.

15 Disdetta

¹ L'AFD o il titolare dell'accordo può disdire per scritto l'accordo in qualsiasi momento, per la fine di ogni mese e con un preavviso di tre mesi.

² Se il titolare dell'accordo non necessita più del presente accordo, deve disdirlo immediatamente e spontaneamente nel rispetto delle condizioni di cui al numero 1.

16 Entrata in vigore, validità e rinnovo

¹ Il presente accordo non è trasferibile. Esso entra in vigore il XX.XX.20XX e sostituisce l'accordo XX del XX.XX.20XX.

² Il presente accordo è valido fino al XX.XX.20XX. Se è necessario rinnovare l'accordo, il titolare deve chiederne il rinnovo per scritto all'AFD almeno sei mesi prima della scadenza.

5.4.3.1 Allegato I – Procedura semplificata per l'imposizione doganale

Il titolare dell'accordo applica la procedura semplificata per l'imposizione doganale sulla base degli articoli 23 capoverso 3, 42 capoverso 3 e 44 capoverso 1 LD.

1 Campo d'applicazione

L'accordo si applica all'introduzione di merci nel territorio doganale, all'asportazione di merci dallo stesso nonché al transito attraverso detto territorio presso le seguenti stazioni:

- stazione di smistamento XX
- stazione di smistamento/terminale di trasbordo XX

Il titolare dell'accordo disciplina le regolamentazioni speciali locali direttamente con l'ufficio doganale competente.

2 Dichiarazione sommaria

Il titolare dell'accordo dichiara l'invio elettronicamente nel Cargo Information System (FFS Infrastruttura) mediante la dichiarazione del treno, almeno 40 minuti prima del passaggio del confine da parte del treno.

3 Contenuto della dichiarazione sommaria

Per il contenuto della dichiarazione sommaria sono determinanti le disposizioni del R-16-01.

4 Intervento e liberazione

L'ufficio doganale di confine può ordinare, entro il termine d'intervento, un controllo doganale. Il termine d'intervento finisce 30 minuti prima del previsto passaggio del confine, secondo orario, da parte del treno.

La comunicazione dell'intervento avviene elettronicamente da parte del sistema informatico RailControl all'indirizzo e-mail del titolare dell'accordo comunicato all'AFD.

Dopo aver ricevuto la comunicazione relativa all'intervento, il titolare dell'accordo contatta l'ufficio doganale di confine per decidere luogo e orario del controllo doganale.

L'ufficio doganale di confine può ordinare un controllo doganale anche al di fuori del sistema RailControl.

Il titolare dell'accordo può sgomberare la merce controllata solo dopo la liberazione da parte dell'ufficio doganale di confine.

5 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli doganali ordinati

Il titolare dell'accordo è responsabile della corretta organizzazione del controllo doganale delle merci che egli introduce o fa introdurre nel territorio doganale oppure che asporta o fa asportare da esso oppure che prende successivamente in consegna.

6 Controllo doganale a domicilio

In caso di prodotti chimici, gas e prodotti a base di oli minerali in carri cisterna nonché di altri prodotti il controllo doganale può essere eseguito, se necessario, presso il domicilio o il luogo di scarico.

Il titolare dell'accordo è autorizzato a trasmettere simili invii al domicilio del destinatario delle merci.

Il titolare dell'accordo comunica all'ufficio doganale di confine quando un controllo doganale viene eseguito al domicilio:

6.1 Prodotti chimici e gas

Ditta	Stazione di destinazione operativa	Uffici doganali competenti per i controlli doganali
XY	XY	XY

6.2 Prodotti a base di oli minerali in carri cisterna

I controlli doganali di prodotti a base di oli minerali in carri cisterna sono eseguiti dal team di controllori aziendali competente, al momento dello scarico nel deposito:

Regione	Team di controllori aziendali	Cantoni	Telefono	E-mail
Nord + Centro	Pratteln	BE LU OW NW SO BS BL AG	058 467 86 45	DI-BPr-Team-BL @ezv.admin.ch
Nord-Est	Zürich-Flughafen	ZH UR SZ GL ZG SH	058 482 58 90	DII-BPr-Team-ZH @ezv.admin.ch
Est	Rheintal	AR AI SG GR TG FL	058 482 55 61	DII-BPr-Team-SG @ezv.admin.ch
Ovest	Genève	FR VD VS NE GE JU	058 468 63 46	DIII-BPr-Team-VD @ezv.admin.ch
Sud	Lugano	TI	058 469 98 81	DIV-BPr-Team-TI @ezv.admin.ch

6.3 Altre informazioni

Il titolare dell'accordo comunica all'ufficio doganale di confine quale ufficio doganale esegue il controllo doganale.

6.4 Modo di procedere e liberazione

Il titolare dell'accordo organizza il trasporto degli invii predisposti per il controllo doganale verso la stazione di destinazione o il domicilio del destinatario delle merci.

Il titolare dell'accordo informa il destinatario delle merci, ed eventualmente la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, in merito all'esecuzione del controllo doganale al domicilio.

Il titolare dell'accordo (eventualmente la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione) organizza il momento del controllo doganale al domicilio e lo svolgimento dello stesso da parte dei collaboratori dell'ufficio doganale di visita o del team di controllori aziendali competente e ne informa l'ufficio doganale di confine.

Sono vietate manipolazioni ai vagoni e alle merci fino alla liberazione da parte dell'ufficio doganale di visita o del team di controllori aziendali competente.

6.5 Emolumenti

Per l'esecuzione del controllo doganale a domicilio l'AFD fattura al titolare dell'accordo o alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione un emolumento in funzione del lavoro.

5.4.3.2 Allegato II – Procedura di transito nazionale «Corridor T2»

Il titolare dell'accordo applica la procedura di transito nazionale Corridor T2 sulla base degli articoli 44 e 49 LD nonché dell'articolo 21a dell'appendice II alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0631.242.04).

1 Campo d'applicazione

L'accordo disciplina il regime di transito per il trasporto di merci unionali (merci T2) trasportate dal titolare dell'accordo attraverso la Svizzera sulla base dell'articolo 21a dell'appendice II alla Convenzione relativa ad un regime comune di transito.

2 Dichiarazione di transito semplificata

La dichiarazione nel sistema informatico RailControl dell'AFD vale come dichiarazione di transito semplificata.

Il titolare dell'accordo dichiara l'invio elettronicamente nel Cargo Information System (FFS Infrastruttura) mediante la dichiarazione del treno, almeno 40 minuti prima del passaggio del confine da parte del treno.

Nella lettera di vettura CIM deve figurare l'indicazione «Corridor T2».

3 Contenuto della dichiarazione di transito

Per il contenuto della dichiarazione di transito sono determinanti le disposizioni del R-16-01.

4 Apertura e conclusione del regime di transito

Il regime di transito semplificato è considerato aperto quando il titolare dell'accordo ha dichiarato l'invio in modo corretto conformemente al punto 2 (Dichiarazione di transito semplificata) e l'ha portato oltre il confine doganale.

Il regime di transito semplificato è considerato concluso quando l'invio lascia intatto la Svizzera.

5 Intervento e liberazione

L'ufficio doganale di confine può ordinare, entro il termine d'intervento, un controllo doganale. Il termine d'intervento finisce 30 minuti prima del previsto passaggio del confine, secondo orario, da parte del treno.

La comunicazione dell'intervento avviene elettronicamente da parte del sistema RailControl all'indirizzo e-mail del titolare dell'accordo comunicato all'AFD.

Dopo aver ricevuto la comunicazione relativa all'intervento, il titolare dell'accordo contatta l'ufficio doganale di confine per decidere luogo e orario del controllo doganale.

L'ufficio doganale di confine può ordinare un controllo doganale anche al di fuori del sistema RailControl.

Il titolare dell'accordo può sgomberare la merce controllata solo dopo la liberazione da parte dell'ufficio doganale di confine.

6 Procedura d'emergenza

L'AFD informa il titolare dell'accordo quando, a causa di problemi tecnici del sistema RailControl, è necessario ricorrere alla procedura d'emergenza. In questi casi il titolare dell'accordo dichiara il treno in arrivo per il regime di transito semplificato, inviando per e-mail la lista del treno all'ufficio doganale di confine (prima del passaggio del confine).

L'oggetto dell'e-mail deve contenere i seguenti dati e avere la seguente struttura:
Corridor T2/[numero dell'accordo]/titolare dell'accordo/[numero del treno].

7 Pubblicazione delle imprese di trasporto ferroviario autorizzate

L'AFD pubblica sul proprio sito Internet un elenco accessibile a tutti delle imprese di trasporto ferroviario autorizzate a ricorrere alla procedura Corridor T2.

5.4.3.3 Allegato III – Regime di transito nazionale attraverso la Svizzera

Il titolare dell'accordo applica la procedura di transito nazionale attraverso la Svizzera sulla base degli articoli 44 e 49 LD.

1 Campo d'applicazione

L'accordo si applica ai trasporti di merci eseguiti da XX o per conto di XX in transito diretto attraverso la Svizzera con lettera di vettura CIM internazionale e che non sono oggetto di un regime comune di transito.

2 Dichiarazione di transito semplificata

La dichiarazione nel sistema informatico RailControl dell'AFD vale come dichiarazione di transito semplificata.

Il titolare dell'accordo dichiara l'invio elettronicamente nel Cargo Information System (FFS Infrastruttura) mediante la dichiarazione del treno, almeno 40 minuti prima del passaggio del confine da parte del treno.

Nella lettera di vettura CIM deve figurare l'indicazione «Transito CH».

3 Contenuto della dichiarazione di transito

Per il contenuto della dichiarazione di transito sono determinanti le disposizioni del R-16-01.

4 Apertura e conclusione del regime di transito

Il regime di transito semplificato è considerato aperto quando il titolare dell'accordo ha dichiarato l'invio in modo corretto conformemente al punto 2 (Dichiarazione di transito semplificata) e l'ha portato oltre il confine doganale.

Il regime di transito semplificato è considerato concluso quando l'invio lascia intatto la Svizzera.

5 Intervento e liberazione

L'ufficio doganale di confine può ordinare, entro il termine d'intervento, un controllo doganale. Il termine d'intervento finisce 30 minuti prima del previsto passaggio del confine, secondo orario, da parte del treno.

La comunicazione dell'intervento avviene elettronicamente all'indirizzo e-mail del titolare dell'accordo registrato nel sistema RailControl.

Dopo aver ricevuto la comunicazione relativa all'intervento, il titolare dell'accordo contatta l'ufficio doganale di confine per decidere luogo e orario del controllo doganale.

L'ufficio doganale di confine può ordinare un controllo doganale anche al di fuori del sistema RailControl.

Il titolare dell'accordo può sgomberare la merce controllata solo dopo la liberazione da parte dell'ufficio doganale di confine.

6 Procedura d'emergenza

L'AFD informa il titolare dell'accordo quando, a causa di problemi tecnici del sistema RailControl, è necessario ricorrere alla procedura d'emergenza. In questi casi il titolare dell'accordo dichiara il treno in arrivo per il regime di transito semplificato, inviando per e-mail la lista del treno all'ufficio doganale di confine (prima del passaggio del confine).

L'oggetto dell'e-mail deve contenere i seguenti dati e avere la seguente struttura: Regime di transito nazionale/[numero dell'accordo]/titolare dell'accordo/[numero del treno].